

PRESIDENTE. Sono quattro gli emendamenti stati proposti.

Vi è quello dei signori Sineo e Tecchio.

TECCHIO. Credo che Sineo ed io ci siamo già uniti a quello del signor ministro di grazia e giustizia.

SINEO. Dal momento in cui si dichiara che i forestieri possono acquistare, non è necessario dire *a qualunque distanza*; se si dichiara che possono acquistare, è questa una espressione generale che non ammette dubbio nella sua applicazione. Ma come si tratta di semplice redazione, ed in qualunque modo il senso è sempre certo, non intendo d'insistere.

PRESIDENTE. Rimangono tre gli emendamenti, avendo i signori Sineo e Tecchio dichiarato di acconsentire a quello del signor ministro di grazia e giustizia.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi parve necessario di formularlo nettamente, perchè sono partito dalla base di ritenere l'espressione contenuta nell'articolo che si abroga, onde far vedere che questa disposizione è intieramente abrogata; e siccome in quell'articolo si parla di distanza dai confini, perciò mi pare che la legge deve anche far cenno di questa circostanza.

PRESIDENTE. Rimangono allora tre emendamenti: l'uno è quello del ministro di grazia e giustizia, che è in questi termini. (*Vedi sopra*)

V'ha poi quello del deputato Lione nei termini seguenti:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile ed ogni proibizione a questo relativa. »

Successivamente vi è quello del deputato Chenal, così espresso. (*Vedi sopra*)

Comincerò per mettere ai voti quello del signor ministro di grazia e giustizia, cioè l'articolo primo riformato, così concepito:

« Art. 1. È abrogato l'articolo 28 del Codice civile, insieme con qualunque altra speciale disposizione che limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato, a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, affitto od a colonia. »

(La Camera approva.)

Diventa pertanto inutile l'emendamento del deputato Lione. Ora non vi resta che quello del deputato Chenal, il quale non è che un'aggiunta, ed è già stato appoggiato.

CABELLA. Quest'aggiunta non mi pare accettabile. Se si parla degl'immobili, havvi il principio ch'essi sono sempre retti dalle leggi del luogo ove sono situati. Se si parla delle persone, sarebbe un'altra ingiustizia il pretendere ch'essi si sottomettessero alle nostre leggi per ciò solo che acquistano un immobile nel nostro territorio.

CHENAL. Je le retire.

PRESIDENTE. Articolo 2. . .

Alcune voci. Lo squittinio segreto.

PISSARD. Je ferai observer à la Chambre que d'après l'examen fait par monsieur le député Cabella il y a cinq lois différentes dans le projet qui lui est soumis. Si nous étions obligés de procéder à cinq scrutins consécutivement, il y aurait nécessairement confusion. Je propose en conséquence à la Chambre de voter immédiatement par scrutin secret sur la loi que nous venons de discuter.

CHARLE. Mi pare che non sia necessario di votare per squittinio segreto ogni parte della legge. L'articolo del regolamento dice:

« Se sorge discussione sopra uno o su molti dei progetti di legge che sono presentati assieme e che si riferiscono ad interessi diversi, si verrà allo squittinio segreto sopra caduno di quelli su cui cadde la discussione. »

Si potrebbe dunque adottare questo temperamento, cioè mettere ai voti volta per volta se si debba passare allo squittinio segreto. Noi otterremmo così di risparmiare molto tempo, poichè, se in alcune parti ci trovassimo d'accordo, non sarebbe necessario lo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che lo squittinio segreto, a termine del regolamento, pare sia sempre di rigore quando si tratta di votare una legge: pure consulterò la Camera a questo riguardo.

(La Camera delibera che si passi allo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti	114
Maggiorità	58
Voti favorevoli	108
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. I motivi che si sono adottati per dimandare la votazione separata si condurrebbero a concludere che le varie materie le quali sono contemplate in questa legge complessiva debbono essere divise in varie leggi. La materia attuale è affatto separata, non ha niente di comune con quella che forma l'oggetto degli articoli successivi; essi potrebbero dar luogo a lunghe discussioni, ed intanto premerebbe che l'articolo primo (siccome è stato votato dalla Camera) passasse definitivamente in legge. Se la Camera adotta questa deliberazione, il signor guardasigilli sarebbe autorizzato a promuoverne la sanzione per parte degli altri poteri dello Stato.

Propongo conseguentemente che questo articolo faccia il soggetto di una legge speciale e che si proceda nello stesso modo per gli articoli successivi.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non si oppone.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia avendo detto che il Ministero non si oppone, io domando se la proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

Allora la metto ai voti.

(È adottata.)

Do ora lettura degli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale:

« L'usufrutto che, secondo l'articolo 224 del Codice civile, spetta al padre sovra i beni del figlio costituito sotto la sua potestà cessa giunto che egli sia all'età d'anni 25 compiuti.

« Trattandosi però di un usufrutto che al promulgarsi della presente legge si trovi in corso, salvo il caso di matrimonio, come all'articolo seguente, sarà conservato al padre per la sola metà del termine pel quale, secondo il citato articolo 224, dovrebbe durare ancora.

« Art. 3. La patria potestà, oltre ai casi stabiliti nell'articolo 237, cesserà anche pel matrimonio del figlio di famiglia, purchè si faccia di consenso di quello alla cui potestà è soggetto.

« Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovra espresso, la patria potestà continuerà sino all'età d'anni 25 compiti per i maschi, e d'anni 21 compiti per le femmine, ferme nel resto le disposizioni pel caso di matrimonio dei figli senza il consenso dei genitori. »

La Commissione ha ridotto questi due articoli in un solo, così concepito:

« La patria potestà cessa quando il figlio giunge alla maggioranza. »